# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2099

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCOTTI VINCENZO, DI DONATO, CIMMINO, BOTTA**

*Presentata il 20 dicembre 1987*

Decentramento dell'ordine nazionale dei geologi

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge ha lo scopo di aggiornare la struttura dell'ordinamento professionale dei geologi, adeguandone all'attuale realtà la disciplina, in aderenza anche a quanto previsto per altre categorie professionali.

A tal riguardo è da rilevare, da un lato, che le modificazioni prodotte dal progresso tecnologico non solo nel campo delle fonti energetiche e della difesa del suolo, ma anche in materia di assetto del territorio, specie in relazione all'incremento dei fattori di rischio, hanno reso sempre più intensa l'opera del geologo.

D'altro lato i nuovi aspetti legislativi e amministrativi determinati dal decentramento regionale, principalmente per ciò che attiene ai problemi del territorio e dell'urbanistica, connessi peraltro alle caratteristiche ambientali, hanno inciso notevolmente sull'attività dell'ordine professionale di questa categoria, ancora strutturato secondo la normativa istituzionale del 1963.

Ed invero l'esistenza di un unico organo deliberativo interno (consiglio nazionale) comporta una centralizzazione così vasta che, oltre a rendere eccessivamente gravosi i compiti di tale organo – data la necessità di risolvere tutte le questioni di carattere organizzativo, amministrativo e disciplinare, quanto meno in prima istanza, derivanti dall'accresciuto numero degli iscritti all'albo e dalle diverse situazioni regionali – rischia quasi di svilirne, in qualche misura, le pur rilevanti funzioni.

Si rende quindi indispensabile, anche in considerazione delle acquisite esperienze, una modifica alla normativa vigente, in modo da attuare un effettivo decentramento, con la costituzione di ordini elettivi, cui sia demandata la tenuta

degli albi – formati localmente con stralcio da quello nazionale – e la conseguente decisione sui ricorsi inerenti all'iscrizione, ai trasferimenti, alla cancellazione e alla reiscrizione degli interessi, nonché l'applicazione delle sanzioni disciplinari attualmente previste, con le connesse decisioni in prima istanza sui relativi ricorsi.

Tali ordini periferici saranno retti da consigli regionali e da ordinarie assemblee degli iscritti.

In tal modo il consiglio nazionale potrà acquistare la fisionomia che gli è propria, quale propulsore della tutela e del perfezionamento professionale degli iscritti e soprattutto quale organo di seconda istanza per le materie sopra indicate e per quella elettorale.

La proposta si articola in sette articoli. Il primo attua il decentramento, con ordini siti nel capoluogo di regione. Alla loro costituzione provvede il Ministro di grazia e giustizia con suo decreto, su proposta del Consiglio nazionale dell'ordine.

Poiché, come s'è detto, la composizione degli ordini è su base elettiva, per la prima applicazione della nuova normativa il consiglio nazionale in carica nomina per ogni regione un commissario straordinario il quale, entro un termine congruo e ragionevole (120 giorni) provvede alla convocazione dell'assemblea degli iscritti, previa formazione dell'albo locale mediante stralcio da quello nazionale (articolo 2).

Lo stesso articolo 2 fissa il numero dei componenti del consiglio di ogni ordine regionale a seconda del numero degli iscritti al relativo ordine, e senza alcuna limitazione per i geologi pubblici dipendenti. La norma stabilisce inoltre la durata in carica (tre anni) e prevede la rieleggibilità. Per le elezioni e loro modalità sono richiamate per quanto possibile le disposizioni vigenti di cui agli articoli da 2 a 6 della legge 25 luglio 1966, n. 616.

Per ciò che concerne le cariche dei consigli periferici, le attribuzioni del loro presidente, le modalità di riunione e la validità delle sedute, nonché le incompatibilità, la decadenza dalle cariche e lo scioglimento dei consigli stessi, provvede l'articolo 3, con riferimento anche alle vigenti disposizioni espressamente richiamate.

Le attribuzioni del consiglio regionale risultanti dall'operata decentralizzazione diventano, com'è naturale, quelle attualmente svolte dal consiglio nazionale, ma, svolgendosi su un piano locale, possono essere attuate con maggiore aderenza alle necessità del posto e anche con maggiore tempestività. Esse sono fissate nell'articolo 4, con indicazione delle modalità delle relative delibere.

L'articolo 5 fissa la nuova struttura del consiglio nazionale a seguito del decentramento. Ad esso è devoluta la valorizzazione più ampia della professionalità, attraverso la promozione del miglioramento tecnico-culturale degli iscritti all'ordine, il coordinamento delle attività regionali e la formulazione di pareri sui provvedimenti legislativi o regolamentari attinenti all'opera dei geologi. Ma in special modo ad esso spetta la decisione in via amministrativa, come organo di seconda istanza, sui ricorsi proposti avverso le deliberazioni dei consigli regionali sia in materia di tenuta degli albi, sia in materia di elezioni dei consigli periferici, nonché – ciò che è più importante – sui ricorsi riguardanti le sanzioni disciplinari.

Con questa nuova impostazione vengono ad essere assorbite dal consiglio nazionale le attribuzioni già proprie della Commissione centrale attualmente operante presso il Ministero di grazia e giustizia, istituita dalla legge 3 febbraio 1963, n. 112 (articolo 12) e regolate poi dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1403.

Il nuovo assetto interno dell'ordine risponde ad esigenze da lungo tempo avvertite e peraltro da molti anni attuate dagli altri ordini professionali, i cui consigli nazionali espletano le funzioni previste ora dalla presente proposta di legge.

Le impugnazioni contro le decisioni del consiglio regionale, nonché contro quelle del consiglio nazionale, in materia

di tenuta degli albi e in quella disciplinare ed elettorale, sono regolate dall'articolo 6 della presente proposta di legge.

È prevista altresì l'impugnabilità delle decisioni del consiglio nazionale davanti all'autorità giudiziaria ordinaria (tribunale e corte di appello) integrata all'uopo con due membri tratti dagli albi (componenti privati), secondo le modalità che saranno fissate nel regolamento di esecuzione, nonché il ricorso in Cassazione.

Infine, l'articolo 7 indica le norme che devono continuare ad essere applicate in materia di tenuta degli albi, con le ovvie modifiche derivanti dall'operato decentramento, nonché le norme che, per effetto delle apportate modifiche, devono essere abrogate ovvero che, pur non espressamente enumerate, si dimostrano per ciascuna ragione di interpretazione, incompatibili con la nuova disciplina.

L'ultima disposizione di tale articolo delega il Governo ad emanare entro congruo termine il regolamento di esecuzione della normativa.

Onorevoli colleghi ! Le modificazioni all'ordinamento della professione di geologo contenute nella presente proposta devono considerarsi, oltre che necessarie, come s'è cercato di dimostrare, anche urgenti, per consentire il funzionamento dell'ordine nel modo più tempestivo ed efficace possibile secondo quanto la realtà professionale oggi impone.

Si confida pertanto nella vostra sollecita approvazione della proposta di legge, nell'interesse di questa categoria che ha acquisito negli ultimi anni competenze tecniche e professionali di indubbio valore e che merita perciò di essere adeguatamente considerata per poter operare con sempre maggiore proficuità anche a vantaggio del bene comune.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

*(Ordine regionale).*

1. Presso ogni regione è costituito l'ordine regionale dei geologi con sede nel comune capoluogo; esso è formato dagli iscritti all'ordine - sezione regionale.

2. I consigli degli ordini periferici sono costituiti, per ciascuna regione, con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta del Consiglio nazionale dei geologi.

ART. 2.

*(Consiglio regionale).*

1. Gli iscritti all'ordine regionale eleggono il consiglio regionale dei geologi, composto di sette membri se gli iscritti non superano il numero di 200 e di nove membri se il loro numero è superiore.

2. I componenti del consiglio predetto devono essere iscritti all'ordine da almeno cinque anni, sono eletti dall'assemblea a maggioranza assoluta, a scrutinio segreto per mezzo di schede, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Per la prima elezione il consiglio nazionale dell'ordine nomina per ciascuna regione un commissario straordinario che entro centoventi giorni dalla nomina provvede, previa formazione dell'albo e dell'elenco speciale regionale, alla convocazione dell'assemblea degli iscritti. Si applicano, per quanto possibile, le disposizioni degli articoli da 2 a 6 della legge 25 luglio 1966, n. 616, sostituito al presidente il commissario straordinario.

4. Sono elettori e possono essere eletti, oltre agli iscritti all'albo professionale, anche i pubblici dipendenti iscritti nell'elenco speciale regionale, di cui al comma 3.

ART. 3.

*(Cariche del consiglio e sue riunioni. Decadenza dei suoi membri e scioglimento).*

1. Per le cariche e le riunioni del consiglio regionale dei geologi si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1403.

2. La carica di componente del consiglio di un ordine periferico è incompatibile con quella di membro del consiglio nazionale dell'ordine. In mancanza di opposizione entro 20 giorni dalla comunicazione dell'elezione, si presume la rinuncia alla carica di componente del consiglio nazionale.

3. Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

4. Il membro del consiglio che senza giustificato motivo non interviene a cinque riunioni consecutive decade dalla carica.

5. I membri decaduti o dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti che seguono nell'ordine di votazione per numero di voti ottenuti.

6. Il consiglio regionale può essere sciolto nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 11 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, sostituito ai fini del previsto parere alla commissione centrale il consiglio nazionale dell'ordine.

ART. 4.

*(Attribuzioni del consiglio regionale).*

1. Il consiglio esercita nella propria regione le attribuzioni già demandate al consiglio nazionale dell'ordine dall'articolo 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, sottoponendo all'approvazione del consiglio nazionale il bilancio annuale e il conto consuntivo di cui alla lettera *f)* di tale articolo, nonché la misura del contributo annuale e delle tasse di cui alla lettera *g)* del medesimo articolo.

2. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Ove si tratti di procedimento disciplinare, in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

ART. 5.

*(Consiglio nazionale dei geologi. Consiglio nazionale dell'ordine e sue attribuzioni).*

1. L'ordine nazionale dei geologi è costituito da tutti gli iscritti agli ordini regionali, i quali eleggono il consiglio nazionale dell'ordine. Si applicano le disposizioni della legge 25 luglio 1966, n. 616.

2. Sono elettori e possono essere eletti anche i geologi pubblici dipendenti iscritti nell'elenco speciale.

3. Il consiglio nazionale dell'ordine opera per la valorizzazione pubblica della professione, favorendo tutte le iniziative dirette al miglioramento tecnico-culturale della professione e coordinando le attività dei consigli regionali; esprime, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, il proprio parere su disegni e proposte di legge o di regolamenti che interessano la professione; propone la costituzione di nuovi ordini, lo scioglimento dei consigli degli ordini e la nomina dei commissari straordinari; designa rappresentanti chiamati a far parte di commissioni e organizzazione di carattere nazionale o internazionale; determina, nei limiti necessari a coprire le spese per l'adempimento dei compiti istituzionali, la misura del contributo annuo da corrispondere da parte degli iscritti agli ordini; decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizione, trasferimento, cancellazione dall'albo e dall'elenco speciale e reiscrizione, in materia disciplinare, nonché sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli stessi; cura la pubblicazione triennale dell'albo nazionale e dell'elenco speciale divisi in sezioni regionali sulla base dei

dati forniti dai singoli consigli; adempie alle ulteriori funzioni attribuitegli dalla presente legge o da altre norme.

ART. 6.

*(Impugnazioni).*

1. Le decisioni del consiglio regionale in materia di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni nell'albo e nell'elenco speciale, nonché in materia disciplinare sono imputabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede l'ordine, con ricorso al consiglio nazionale nel termine di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.

2. Il ricorso al consiglio nazionale è presentato o notificato al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata.

3. Salvo che si tratti di materia elettorale, il ricorso al consiglio ha effetto sospensivo.

4. Le decisioni del consiglio nazionale dell'ordine pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni nell'albo e nell'elenco speciale, nonché in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, anche per il merito, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione o dalla proclamazione, dagli interessati e dal procuratore della Repubblica competente per territorio davanti al tribunale nel cui circondario ha sede l'ordine che ha emesso la decisione impugnata o si è svolta l'elezione contestata.

5. La decisione del tribunale può essere impugnata davanti alla corte d'appello, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti per territorio.

6. Sia il tribunale che la corte d'appello sono integrati da due iscritti all'ordine, designati di volta in volta dal consiglio nazionale fra i geologi che siano cittadini italiani di età non inferiore ai

trenta anni e di incensurabile condotta, con iscrizione all'ordine da almeno cinque anni.

7. Il tribunale e la corte di appello provvedono in camera di consiglio sentito il pubblico ministero e l'interessato, il quale può farsi assistere da un avvocato.

8. Avverso la decisione della corte d'appello è proponibile ricorso per cassazione dall'interessato o dal procuratore generale presso la corte d'appello, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione.

ART. 7.

*(Disposizioni transitorie e finali).*

1. Fino all'approvazione di un nuovo ordinamento professionale, continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti in materia di iscrizione, trasferimento, cancellazione e reiscrizione nell'ordine, nonché in materia disciplinare, intendendosi sostituiti il consiglio dell'ordine periferico al consiglio nazionale e quest'ultimo alla commissione centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, che viene conseguentemente soppressa.

2. Sono abrogati, in particolare, gli articoli 10 e 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1403, il terzo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 616.

3. Il Governo della Repubblica provvede ad emanare il relativo regolamento di esecuzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.